

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2034/89 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali alle tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento a maglia, della categoria di prodotti n. 67 (numero d'ordine 40.0670), agli indumenti diversi da quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 78 (numero d'ordine 40.0780), ai sacchi e sacchetti da imballaggio della categoria di prodotti n. 93 (numero d'ordine 40.0930), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arreda-

mento a maglia della categoria di prodotti n. 67 (numero d'ordine 40.0670), gli indumenti diversi da quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 78 (numero d'ordine 40.0780), i sacchi e sacchetti da imballaggio della categoria di prodotti n. 93 (numero d'ordine 40.0930), il massimale è fissato rispettivamente a 81, 151 e 27 t; che alla data del 21 giugno 1989 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dall'11 luglio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0670	67 (tonnellate)	5807 90 90	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés) a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento
		6113 00 10	
		6117 10 00	
		6117 20 00	
		6117 80 10	
		6117 80 90	
		6117 90 00	
		6301 20 10	
		6301 30 10	
		6301 40 10	
		6301 90 10	
		6302 10 10	
		6302 10 90	
		6302 40 00	
		ex 6302 60 00	

(<sup>1</sup>) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci			
40.0670 (segue)		6303 11 00				
		6303 12 00				
		6303 19 00				
		6304 11 00				
		6304 91 00				
		ex 6305 20 00				
		6305 31 10				
		ex 6305 39 00				
		ex 6305 90 00				
		6307 10 10				
		6307 90 10				
		40.0780		78 (tonnellate)	6203 41 30	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77
					6203 42 59	
					6203 43 39	
6203 49 39						
6204 61 80						
6204 61 90						
6204 62 59						
6204 62 90						
6204 63 39						
6204 63 90						
6204 69 39						
6204 69 50						
6210 40 00						
6210 50 00						
6211 31 00						
6211 32 90						
6211 33 90						
6211 41 00						
6211 42 90						
6211 43 90						
40.0930	93 (tonnellate)	ex 6305 20 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti diversi da quelli fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene			
		ex 6305 39 00				
		ex 6305 90 00				

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1989.

*Per la Commissione*  
Christiane SCRIVENER  
*Membro della Commissione*